


**FONDI PENSIONE APERTI**

*Fondi pensione istituiti in forma di patrimonio  
separato da banche, imprese di assicurazione,  
s.g.r. e s.i.m.*

(art.12 del Decreto legislativo n. 252, del 5 dicembre 2005)

**SCHEMA  
DI  
REGOLAMENTO**

**Deliberato dalla COVIP il 19 maggio 2021**



*Fondi pensione aperti - Schema di Regolamento*

## **SCHEMA DI REGOLAMENTO**

### **INDICE**

#### **PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO**

Art. 1 - Denominazione

Art. 2 - Istituzione del Fondo, esercizio dell'attività, sede e recapiti

Art. 3 - Scopo

#### **PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO**

Art. 4 - Regime del Fondo

Art. 5 - Destinatari

Art. 6 - Scelte di investimento

Art. 7 - Gestione degli investimenti

Art. 8 - Spese

#### **PARTE III – CONTRIBUTUZIONI E PRESTAZIONI**

Art. 9 - Contribuzione

Art. 10 - Determinazione della posizione individuale

Art. 11 - Prestazioni pensionistiche

Art. 12 - Erogazione della rendita

Art. 13 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

Art. 14 - Anticipazioni

Art. 14-bis - Prestazioni accessorie [*eventuale*]

#### **PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI**

Art. 15 - Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile

Art. 16 - Sistema di governo

Art. 17 - Depositario

Art. 18 - Responsabile


Art. 19 - Organismo di rappresentanza [*nel caso in cui il Fondo raccolga adesioni su base collettiva*]

Art. 20 - Conflitti di interesse

Art. 21 - Scritture contabili

#### **PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI**

Art. 22 - Modalità di adesione e clausole risolutive espresse



---

*Fondi pensione aperti - Schema di Regolamento*

---

Art. 23 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

Art. 24 - Comunicazioni e reclami

***PARTE VI – NORME FINALI***

Art. 25 - Modifiche del Regolamento

Art. 26 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo


Art. 27 - Cessione del Fondo

Art. 28 - Operazioni di fusione

Art. 29 - Rinvio

*Allegati:*

- Allegato n.1 Disposizioni in materia di Responsabile
- Allegato n.2 Condizioni e modalità di erogazione delle rendite
- Allegato n.3 Condizioni delle prestazioni accessorie [*eventuale*]



*Fondi pensione aperti - Schema di Regolamento***PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO****Art. 1 - Denominazione**

1. Il “...” [la denominazione deve contenere l’indicazione “Fondo pensione aperto”] (di seguito “Fondo”) è un fondo pensione aperto istituito ai sensi dell’art. 12 del Decreto lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito “Decreto”).

**Art. 2 - Istituzione del Fondo, esercizio dell’attività, sede e recapiti**

[nel caso in cui il soggetto che esercita l’attività di gestione del Fondo sia il medesimo che lo ha istituito]:


1. Il Fondo è stato istituito dalla società “...” (di seguito “banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m.”) giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP con provvedimento del ...; con il medesimo provvedimento la COVIP ha approvato il Regolamento del Fondo.
2. La banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m., esercita l’attività di gestione del Fondo con effetto dalla medesima data.

[in alternativa, nel caso in cui il soggetto che esercita l’attività di gestione del Fondo è diverso da quello che lo ha istituito]:

1. Il Fondo è stato istituito dalla società “...”, giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP; con il medesimo provvedimento la COVIP ha approvato il Regolamento del Fondo.
2. La società “...” (di seguito “banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m.”) esercita l’attività di gestione del Fondo con effetto dal ..., giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP con provvedimento del ....
3. Il Fondo è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il numero ... [indicare il numero di iscrizione all’Albo].
4. L’attività relativa al Fondo è svolta in ... [indicare il Comune], presso la sede della banca/impresa di assicurazione/ s.g.r./s.i.m.
5. L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della banca/impresa di assicurazione/ s.g.r./s.i.m. è ... [indicare l’indirizzo PEC attivato dalla banca/impresa di assicurazione/ s.g.r./s.i.m.].

**Art. 3 - Scopo**

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. Tale scopo è perseguito mediante la raccolta dei contributi, la gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti, e l’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa tempo per tempo vigente.



*Fondi pensione aperti - Schema di Regolamento***PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA’  
DI INVESTIMENTO****Art. 4 - Regime del Fondo**

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

**Art. 5 - Destinatari**

1. L’adesione al Fondo è volontaria ed è consentita in forma individuale. È altresì consentita, su base collettiva, ai soggetti destinatari delle forme pensionistiche complementari individuati dall’art. 2, comma 1, del Decreto, nei cui confronti trovino applicazione i contratti, gli accordi o i regolamenti aziendali che dispongono l’adesione al Fondo.

2. Ai sensi dell’art. 8, comma 7, del Decreto l’adesione al Fondo su base collettiva può avvenire anche mediante conferimento tacito del TFR maturando.

3. Le adesioni individuali sono precluse a coloro a cui manchi meno di un anno al compimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza.

*[in alternativa, nel caso in cui il Fondo sia dedicato alle adesioni su base collettiva]:*

1. L’adesione al Fondo è volontaria. Il Fondo è riservato ai destinatari individuati dall’art. 2, comma 1, del Decreto, nei cui confronti trovino applicazione i contratti, gli accordi o i regolamenti aziendali che dispongono l’adesione al Fondo su base collettiva. È consentita l’adesione anche ai soggetti fiscalmente a carico degli aderenti e dei beneficiari.

2. Ai sensi dell’art. 8, comma 7, del Decreto l’adesione al Fondo su base collettiva può avvenire anche mediante conferimento tacito del TFR maturando.

3. La partecipazione in modo individuale è consentita agli aderenti su base collettiva che perdono i requisiti di partecipazione.

*[in alternativa, nel caso in cui il Fondo sia dedicato alle adesioni individuali]:*

1. L’adesione al Fondo è volontaria ed è consentita solo in forma individuale. È preclusa l’adesione a coloro a cui manchi meno di un anno al compimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza.

**Art. 6 - Scelte di investimento**

1. Il Fondo è articolato nei seguenti comparti, differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli aderenti una adeguata possibilità di scelta:

*[indicare la denominazione dei comparti; qualora la denominazione sia volta a richiamare alcuni elementi della politica di investimento, essa deve risultare coerente con la politica stessa].*

*[nel caso in cui il Fondo raccolga adesioni su base collettiva indicare il comparto garantito destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR].*

2. L’aderente, all’atto dell’adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i



*Fondi pensione aperti - Schema di Regolamento*

versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione ovvero dall'ultima riallocazione. In questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione salvo diversa disposizione dell'aderente. *[nel caso in cui il Fondo raccolga adesioni su base collettiva: Il limite del periodo di permanenza minimo non opera con riguardo al TFR conferito tacitamente].*

*[in alternativa, nel caso in cui non si intenda consentire la possibilità di ripartire la posizione individuale tra più comparti]:*

2. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi. L'aderente può successivamente variare tale scelta nel rispetto del periodo minimo di un anno di permanenza nel comparto. *[nel caso in cui il Fondo raccolga adesioni su base collettiva: Tale limite non opera con riguardo al TFR conferito tacitamente].*

3. *[eventuale]* L'aderente può optare per uno dei seguenti profili di investimento, caratterizzati da combinazioni di comparti predefinite dalla banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m.:

*[specificare la denominazione, la composizione in termini percentuali delle combinazioni e il profilo dell'aderente al quale si ritiene possa essere destinata la singola combinazione].*

*[eventuale: È prevista la possibilità di aderire al/i seguente/i profilo/i life cycle:].*

*[specificare la denominazione e descrivere sinteticamente le caratteristiche del/i profilo/i life-cycle].*

**Art. 7 - Gestione degli investimenti**

1. La banca/impresa di assicurazione assicurazione/s.g.r./s.i.m. effettua l'investimento delle risorse del Fondo nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente e dal presente Regolamento, assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli aderenti.

2. Ferma restando la responsabilità della banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m., essa può affidare a soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c), c-bis) del Decreto, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, l'esecuzione di specifici incarichi di gestione<sup>1</sup>.


3. La banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. verifica i risultati della gestione mediante l'adozione di parametri di riferimento coerenti con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento.

4. La politica di investimento dei singoli comparti è la seguente:

*[fornire una descrizione sintetica della politica di investimento, che permetta di caratterizzare stabilmente i comparti in una prospettiva di lungo periodo, coerentemente con la finalità previdenziale dell'investimento;*

*definire, inoltre, la politica di investimento del comparto destinato al conferimento tacito del TFR, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente. Nella descrizione della garanzia,*

<sup>1</sup> Il contratto di delega deve prevedere che la banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. e il Responsabile del Fondo debbano poter verificare le procedure adottate dal soggetto delegato per l'esecuzione del contratto e le operazioni poste in essere per conto del Fondo.



*Fondi pensione aperti - Schema di Regolamento*

*in questo e negli altri comparti che eventualmente prevedano forme di garanzia di risultato, inserire le indicazioni che seguono]:*

L'adesione al comparto denominato "... " attribuisce all'aderente, al verificarsi degli eventi di cui appresso, il diritto alla corresponsione di un importo minimo garantito a prescindere dai risultati di gestione. La garanzia può essere prestata alla banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. da soggetti diversi dalla stessa, a ciò abilitati.

L'importo minimo garantito è pari alla somma dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

*[in alternativa, nel caso in cui siano previste garanzie ulteriori rispetto alla conservazione del capitale]:*

L'importo minimo garantito è pari alla somma, maggiorata del ...% su base annua, dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

Per contributi netti si intendono i contributi di cui all'art. 10, comma 2.

Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti casi:

- esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'art. 11;
- riscatto per decesso;
- riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
- *[previsione eventuale nel caso di comparti garantiti che non siano destinati ad accogliere il conferimento tacito del TFR]* riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a quarantotto mesi.
- ...


In tali casi, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata calcolata, ai sensi dell'art. 10, con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione, la stessa viene integrata a tale maggior valore. L'integrazione viene corrisposta dalla banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m.

5. La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio e rendimento, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nel Regolamento, sono descritti nella Nota informativa. *[nel caso in cui sia prevista la possibilità di aderire a una combinazione di comparti predefinita o ad un profilo life cycle: La Nota informativa descrive, inoltre, le caratteristiche del/i profilo/i di investimento predefinito/i dalla banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. e del/i profilo/i life cycle].*

**Art. 8 - Spese**

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

- a) *[eventuale]* **spese da sostenere all'atto dell'adesione:** una commissione "una tantum" a carico dell'aderente pari a euro....



*Fondi pensione aperti - Schema di Regolamento***b) spese relative alla fase di accumulo:**


- b.1) [eventuale] **direttamente a carico dell'aderente:** una commissione pari a ... euro, applicata annualmente
- b.1) [in alternativa] **direttamente a carico dell'aderente:** una commissione pari al ...% dei contributi di volta in volta versati, comprensivi di ... [contribuzione a carico dell'aderente/contribuzione a carico del datore di lavoro/TFR/contribuzioni volontarie, ecc.]
- b.2) **indirettamente a carico dell'aderente e che incidono sul comparto:**
  - i) una commissione di gestione pari al ... % del patrimonio su base annua, prelevata con cadenza ...
  - ii) [eventuale] una commissione di incentivo ...

Sono inoltre a carico del comparto, per quanto di competenza, le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo e gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, nonché il "contributo di vigilanza" dovuto annualmente alla COVIP ai sensi di legge; sono altresì a carico del comparto le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile salva diversa decisione della banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m.

Sul comparto non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga di carattere generale previsti dalla COVIP. In particolare, nel caso di investimenti in OICR collegati, dal compenso della banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. sarà dedotta la remunerazione complessiva percepita dal gestore dell'OICR collegato. Fanno eccezione gli investimenti in FIA diversi da quelli collegati<sup>2</sup>.

- c) [eventuale] **spese collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali**, dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:
  - c.1) [eventuale] ... euro in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica;
  - c.2) [eventuale] ... euro in caso di riscatto della posizione individuale;
  - c.3) [eventuale] ... euro in caso di anticipazione;
  - c.4) [eventuale] ... euro per la modifica della percentuale di allocazione dei contributi futuri tra i comparti;
  - c.5) [eventuale] ... euro per la riallocazione della posizione individuale tra i comparti/combinazioni di comparti predefinite/profilo *life cycle*;
- d) **spese relative alla fase di erogazione delle rendite**, quali riportate nell'Allegato n. 2.
- e) [eventuale] **spese e premi relativi alle prestazioni accessorie**, quali riportate nell'Allegato n. 3;
- f) [eventuale] **spese in cifra fissa relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA)** dirette alla copertura dei relativi oneri

<sup>2</sup> Nel caso di investimenti in FIA diversi da quelli collegati sul comparto potranno gravare commissioni di gestione (ed eventuali commissioni di incentivo) a condizione che venga resa agli aderenti adeguata informativa circa la misura massima delle commissioni applicabili nell'ambito della Nota informativa. Per FIA collegati si intendono quelli promossi o gestiti dalla società che gestisce le risorse del Fondo o da altre società del medesimo gruppo di appartenenza.



---

*Fondi pensione aperti - Schema di Regolamento*

---

amministrativi [*riportare di seguito le singole voci di spesa*].

2. [*eventuale*] L'importo delle spese sopra indicate può essere ridotto nei casi di adesione su base collettiva e di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti. La riduzione delle commissioni di gestione espresse in misura percentuale sul patrimonio avviene mediante emissione di classi di quote differenti.

3. Sono a carico della banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. tutte le spese e oneri non individuati dalle disposizioni del presente articolo.




*Fondi pensione aperti - Schema di Regolamento***PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI****Art. 9 - Contribuzione**

1. La misura della contribuzione a carico dell'aderente è determinata liberamente dallo stesso.
2. *[nel caso in cui il Fondo raccolga adesioni su base collettiva]*: I lavoratori che aderiscono su base collettiva fissano la contribuzione nel rispetto della misura minima e delle modalità stabilite dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali.
3. I lavoratori dipendenti possono contribuire al Fondo conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. *[eventuale: Nelle adesioni collettive il conferimento del TFR può anche essere parziale ove previsto dagli accordi collettivi]*. Qualora il lavoratore decida altresì di versare la contribuzione prevista a suo carico e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al Fondo nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, anche in assenza di accordi collettivi di contribuire al Fondo.
4. L'aderente su base individuale ha la facoltà di sospendere la contribuzione fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo del versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
5. *[nel caso in cui il Fondo raccolga adesioni su base collettiva]*: In costanza del rapporto di lavoro, il lavoratore che aderisce su base collettiva ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
6. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12, del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni).
7. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

**Art. 10 - Determinazione della posizione individuale**

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 8, comma 1, lettere ..., *[nel caso in cui siano previste prestazioni accessorie: e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie previste]*. Sul primo versamento incidono anche eventuali spese di adesione.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del



*Fondi pensione aperti - Schema di Regolamento*

comparto sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.

5. La banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 11, 13 e 14 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui la banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.

7. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

**Art. 11 - Prestazioni pensionistiche**

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell'art. 9 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.


2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di appartenenza.

3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di RITA con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

5. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 4 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

6. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e



*Fondi pensione aperti - Schema di Regolamento*

indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

7. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

8. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 13 e 14, ovvero la prestazione pensionistica.

9. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

10. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6, 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

11. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

12. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

13. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 13, commi 6 e 7.


**Art. 12 - Erogazione della rendita**

1. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.

2. [eventuale] L'aderente può richiedere comunque l'erogazione delle prestazioni in una delle tipologie di rendita di seguito indicate:

–[eventuale] una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alla/e persona/e da lui designata/e;

–[eventuale] una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi ... anni all'aderente o, in caso di suo decesso, alla/e persona/e da lui designata/e. Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia;



*Fondi pensione aperti - Schema di Regolamento*

[*al fine di evitare elusioni alle restrizioni previste dal Decreto con riferimento all'erogazione della prestazione in capitale, tale rendita è strutturata in modo che l'importo della rata di rendita vitalizia non sia inferiore a quello della rendita certa*]

–[*eventuale*] una rendita vitalizia differita: detta rendita è corrisposta all'aderente all'epoca stabilita [*in alternativa*: al raggiungimento di una certa età] successiva all'esercizio del diritto alla prestazione,

–[*eventuale*] una rendita vitalizia con controassicurazione: detta rendita è corrisposta all'aderente finché in vita; in caso di suo decesso, il montante residuale è corrisposto alla/e persona/e da lui designata/e;

–[*eventuale*] una rendita maggiorata in caso di non autosufficienza: detta rendita è corrisposta all'aderente finché in vita, e maggiorata per un importo pari al ... [*indicare la misura della maggiorazione*] dal momento in cui sopraggiunge lo stato di non autosufficienza;

–...

3. Nell'Allegato n. 2 al Regolamento sono riportate le condizioni e modalità di erogazione delle rendite e i coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il relativo calcolo. Tali coefficienti possono essere successivamente variati, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

4. Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nell'Allegato n. 2 e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.

**Art. 13 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale**

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.


2. L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:

a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;

c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi.

d) riscattare l'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'art.14, comma 5, del



*Fondi pensione aperti - Schema di Regolamento*

Decreto [*eventuale*: ovvero riscattare fino all'intera posizione individuale [*in alternativa*: nella misura del ...]. Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta [*in alternativa*: per non più di ... volte] nel periodo di partecipazione al Fondo ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione].


3. Nei casi previsti ai punti a), c) e d) del comma 2 l'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e riscatto, può proseguire la partecipazione al Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'aderente. Nel caso in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, la banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di chiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).
4. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo. [*in alternativa, in caso di fondo pensione dedicato alle adesioni individuali*: In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali, secondo le modalità stabilite dalla normativa tempo per tempo vigente].
5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.
6. La banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m., accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività, e comunque non oltre il termine massimo di ... giorni [*in alternativa*: ... mesi] decorrente dalla ricezione della richiesta [*il termine massimo deve essere strettamente correlato con le esigenze amministrative per l'espletamento della pratica e, in ogni caso, non deve essere superiore a sei mesi*]. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, la banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.



*Fondi pensione aperti - Schema di Regolamento***Art. 14 - Anticipazioni**

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  - b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell'art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380;
  - c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. La banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di ... giorni [*in alternativa: ... mesi*] decorrente dalla ricezione della richiesta [*il termine massimo deve essere strettamente correlato con le esigenze amministrative connesse all'espletamento della pratica e, in ogni caso, non deve essere superiore a sei mesi*]. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, la banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.




*Fondi pensione aperti - Schema di Regolamento*

---

**Art. 14-bis - Prestazioni accessorie** *[eventuale]*

1. Il Fondo prevede inoltre le seguenti prestazioni ... *[esplicitare le eventuali prestazioni accessorie relative ai casi di invalidità, premorienza e non autosufficienza]*.
2. L'adesione alle suddette prestazioni è facoltativa e può essere espressa all'atto dell'adesione al Fondo o successivamente mediante sottoscrizione di apposito modulo.
3. Le condizioni delle suddette prestazioni sono indicate nell'Allegato n. 3 al presente Regolamento.



*Fondi pensione aperti - Schema di Regolamento***PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI****Art. 15 - Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile**

1. Gli strumenti finanziari e i valori del Fondo costituiscono patrimonio separato e autonomo rispetto sia al patrimonio della banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m., sia a quello degli altri fondi gestiti, sia a quello degli aderenti.
2. Il patrimonio del Fondo è destinato all'erogazione delle prestazioni pensionistiche agli aderenti e non può essere distratto da tale fine.
3. Sul patrimonio del Fondo non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori della banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del Fondo non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m.
4. La banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. è dotata di procedure atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. e di suoi clienti.
5. [eventuale] Ferma restando la responsabilità della banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. per l'operato del soggetto delegato, la gestione amministrativa e contabile del Fondo può essere delegata a terzi.
6. La banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. è dotata di procedure atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere in riferimento a ciascun comparto.
7. Il patrimonio di ciascun comparto è suddiviso in quote [eventuale: o in differenti classi di quote].


**Art. 16 - Sistema di governo**

1. La banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. assicura, in modo proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del Fondo, l'assolvimento degli obblighi previsti dagli artt. 4-bis, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-sexies, 5-septies, 5-octies e 5-nonies del Decreto in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento.

**Art. 17 - Depositario**

1. Il patrimonio del Fondo è depositato presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative (di seguito "depositario").
2. La banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. può revocare in ogni momento l'incarico al depositario il quale può, a sua volta, rinunciare con preavviso di ...<sup>3</sup>; in ogni caso, l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che:
  - la banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. non abbia stipulato un nuovo contratto con

<sup>3</sup> Il preavviso non può essere inferiore a sei mesi.



*Fondi pensione aperti - Schema di Regolamento*

altro depositario, in possesso dei requisiti di legge;

– il patrimonio del Fondo non sia stato trasferito presso il nuovo depositario.

3. [eventuale] Il calcolo del valore della quota può essere delegato al depositario, ferma restando la responsabilità della banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. per l'operato del soggetto delegato.

4. Le funzioni di depositario sono regolate dalla normativa tempo per tempo vigente.

5. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono su richiesta della COVIP informazioni su atti o fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.

6. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositati presso il depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell'interesse degli stessi.

**Art. 18 - Responsabile**

1. La banca/impresa di assicurazione /s.g.r./s.i.m. nomina un Responsabile del Fondo, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto.

2. Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze e il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate nell'Allegato n. 1.

**Art. 19 - Organismo di rappresentanza** [nel caso in cui il Fondo raccolga adesioni su base collettiva]

1. È istituito un Organismo di rappresentanza (di seguito "Organismo"), ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Decreto.


2. Le disposizioni che regolano la nomina, la composizione e il funzionamento dell'Organismo sono riportate in un apposito documento denominato "Disposizioni in materia di Organismo di rappresentanza".

3. La banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. individua il numero complessivo dei componenti dell'Organismo in modo tale da garantire la rappresentatività degli iscritti per adesioni collettive e la funzionalità dell'Organismo.

4. Le aziende o i gruppi che provvedono alla designazione dei rappresentanti sono quelle che alla fine del mese precedente alla designazione hanno almeno 500 lavoratori iscritti al fondo pensione<sup>4</sup>.

5. I componenti dell'Organismo restano in carica tre anni e possono svolgere più mandati. I componenti nominati in sostituzione di quelli cessati in corso di mandato scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

<sup>4</sup> Nel caso in cui il numero di aziende o gruppi di cui al comma 4 comporta il superamento del limite massimo di componenti, le collettività tenute alla designazione sono individuate in base alla numerosità degli aderenti al Fondo. La banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. può individuare ulteriori criteri di selezione delle aziende. Se invece il numero di aziende o gruppi di cui al comma 4 non comporta il raggiungimento del limite massimo di componenti, la banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. può invitare altre aziende o gruppi, individuati sulla base di un criterio di selezione delle aziende (quale, ad esempio, la numerosità degli aderenti al Fondo), a comunicare i nominativi dei rappresentanti propri e dei propri lavoratori.



*Fondi pensione aperti - Schema di Regolamento*

6. Le spese di funzionamento dell'Organismo e gli eventuali compensi riconosciuti ai suoi componenti, non possono gravare sul fondo né sulla banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m..

7. L'Organismo svolge funzioni di collegamento tra le collettività che aderiscono al Fondo, la banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. e il Responsabile. L'Organismo non svolge funzioni di controllo.

8. I componenti dell'Organismo devono adempiere le loro funzioni nel rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.

**Art. 20 - Conflitti di interesse**


1. La politica di gestione dei conflitti di interesse è definita in un apposito documento redatto ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

**Art. 21 - Scritture contabili**

1. La tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo nonché la valorizzazione del patrimonio e delle posizioni individuali sono effettuate sulla base delle disposizioni emanate dalla COVIP.


2. La banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. conferisce a una società di revisione l'incarico di esprimere, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto del Fondo.

3. Il rendiconto del Fondo è pubblicato sul sito *web* della banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m..



*Fondi pensione aperti - Schema di Regolamento***PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI****Art. 22 - Modalità di adesione e clausole risolutive espresse**

1. L'adesione al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista tempo per tempo dalla normativa vigente.
2. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite alla banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m.
3. Dell'avvenuta iscrizione al Fondo viene data apposita comunicazione all'aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.
4. L'adesione al Fondo comporta l'integrale accettazione del Regolamento, e dei relativi allegati, e delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'art. 26.
5. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
6. La raccolta delle adesioni al Fondo può essere svolta all'interno della sede legale o delle dipendenze della banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. da parte di addetti a ciò incaricati ovvero tramite la rete di distribuzione della banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. Le adesioni su base collettiva possono essere raccolte anche presso i luoghi indicati nella Nota informativa.
7. *[riportare le modalità, e i relativi termini, con le quali l'aderente può eventualmente esercitare il diritto di recesso o di ripensamento sulla base della normativa di settore]* In caso di adesione mediante sito *web*, la banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. deve acquisire il consenso espresso dell'aderente all'utilizzo di tale strumento. L'aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l'esercizio di tale diritto, l'aderente invia una comunicazione scritta alla banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. con modalità che garantiscono certezza della data di ricezione. La banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m., entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. La banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. rende previamente noti all'aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.
8. L'aderente è tenuto a effettuare il versamento della prima contribuzione entro sei mesi dall'adesione al Fondo. In caso di inadempimento, la banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. ha facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando all'aderente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda a effettuare un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
9. Qualora nel corso della partecipazione al Fondo l'aderente interrompa il flusso contributivo con conseguente azzeramento della posizione individuale a seguito dell'applicazione delle spese annuali di gestione amministrativa, la banca/impresa di



*Fondi pensione aperti - Schema di Regolamento*

---

assicurazione/s.g.r./s.i.m. ha facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda a effettuare un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

**Art. 23 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari**

3. La banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. mette a disposizione degli aderenti la documentazione inerente al Fondo e tutte le altre informazioni utili, secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito *web* della banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m., in un'apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari e presso la sede legale della banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.

2. La banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

**Art. 24 - Comunicazioni e reclami**

1. La banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. definisce le modalità con le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.



*Fondi pensione aperti - Schema di Regolamento***PARTE VI – NORME FINALI****Art. 25 - Modifiche del Regolamento**

1. Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.
2. La banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto dall'art. 26.

**Art. 26 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo**

1. In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del Fondo, l'aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del Fondo, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento.
2. La banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. comunica a ogni aderente interessato l'introduzione delle modifiche almeno centoventi giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'aderente ha novanta giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. La banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del Fondo e non contrasti con l'interesse degli aderenti.
3. Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

**Art. 27 - Cessione del Fondo**


1. Qualora la banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. non voglia o non possa più esercitare l'attività di gestione del Fondo, questo viene ceduto ad altro soggetto, previa autorizzazione all'esercizio. In caso di cessione del Fondo a società diverse da quelle del Gruppo al quale appartiene la banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. viene riconosciuto agli aderenti il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare ai sensi dell'art. 26 e con le modalità ivi previste.

**Art. 28 - Operazioni di fusione**

1. Nel caso in cui il Fondo sia interessato da operazioni di razionalizzazione che determinano la sua fusione con un altro fondo gestito dalla medesima banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m., il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare viene riconosciuto qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 26 e con le modalità ivi previste.

**Art. 29 - Rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.



*Fondi pensione aperti - Schema di Regolamento***ALLEGATO N.1****DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE****Art. 1 - Nomina e cessazione dall'incarico**

1. La nomina del Responsabile spetta all'organo di amministrazione della banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. che esercita l'attività del Fondo. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
2. La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
3. Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo della banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m.
4. Le nomine, gli eventuali rinnovi dell'incarico e le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro quindici giorni dalla deliberazione.

**Art. 2 - Requisiti e incompatibilità**

1. I requisiti per l'assunzione dell'incarico di Responsabile, sono previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
  - a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso la banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. o società da questa controllate o che la controllano;
  - b) l'incarico di amministratore della banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m.

**Art. 3 - Decadenza**

1. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico.

**Art. 4 - Retribuzione**

1. La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo di amministrazione all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico e viene definita sulla base di una sana politica di remunerazione che tenga conto dei principi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, fermo restando che il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili della banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m., o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. o di società controllanti o controllate.
3. Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del Fondo, salva diversa decisione della banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m.




*Fondi pensione aperti - Schema di Regolamento***Art. 5 - Autonomia del Responsabile**

1. Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dalla banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m., riportando direttamente all'organo di amministrazione della stessa relativamente ai risultati dell'attività svolta.
2. A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative della banca/impresa di assicurazione /s.g.r./s.i.m., di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui all'art. 6. La banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. gli garantisce l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.
3. Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo di amministrazione e di quello di controllo della banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m., per tutte le materie inerenti al Fondo.

**Art. 6 - Doveri del Responsabile**

1. Il Responsabile verifica che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti e dei beneficiari e vigila sull'osservanza della normativa e del Regolamento nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del Fondo.
2. Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dalla banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m., organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:
  - a) **vigilare sulla gestione finanziaria del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:**
    - i) la politica di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quella indicata nel Regolamento e nel Documento sulla politica di investimento e che gli investimenti, ivi compresi quelli effettuati in OICR, avvengano nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e dal Regolamento;
    - ii) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;
  - b) **vigilare sulla gestione amministrativa del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:**
    - i) la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. e di suoi clienti;
    - ii) la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo;
  - c) **vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti e dei beneficiari con riferimento ai controlli su:**
    - i) l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti e dei beneficiari, sia al momento del collocamento del Fondo che durante il rapporto;
    - ii) gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli aderenti e dei beneficiari previste dal Regolamento e le eventuali commissioni correlate ai risultati di gestione siano correttamente applicate;



*Fondi pensione aperti - Schema di Regolamento*

- iii) la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti e ai beneficiari e in quelle inviate in occasione di eventi particolari;
  - iv) l'adeguatezza della procedura per la gestione dei reclami nonché il trattamento riservato ai singoli reclami;
  - v) la tempestività e la correttezza dell'erogazione delle prestazioni, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.
3. Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dalla banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti e ai beneficiari; egli controlla altresì la corretta esecuzione del contratto stipulato per il conferimento dell'incarico di depositario, nonché il rispetto delle convenzioni assicurative/condizioni per l'erogazione delle rendite e, ove presenti, delle convenzioni/condizioni relative alle prestazioni accessorie.
4. Delle irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. indicando gli interventi correttivi da adottare.

**Art. 7 - Rapporti con la COVIP**

1. Il Responsabile:
- a) predispose annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attività svolta, delle eventuali irregolarità riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione e a quello di controllo della banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m.;
  - b) vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le segnalazioni, la documentazione e le relazioni richieste dalla normativa tempo per tempo vigente e dalle istruzioni emanate in proposito;
  - c) comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m., le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

**Art. 8 - Responsabilità**

1. Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, tranne che nei confronti della COVIP e delle autorità giudiziarie.
2. Egli risponde verso la banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. e verso i singoli aderenti e beneficiari del Fondo dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.
3. All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis e 2395 del Codice Civile.




*Fondi pensione aperti - Schema di Regolamento*

---

## **ALLEGATO N.2**

### **CONDIZIONI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RENDITE**

*L'Allegato riporta le condizioni e modalità per l'erogazione delle rendite.*



*Fondi pensione aperti - Schema di Regolamento*

---

## **ALLEGATO N.3**

### **CONDIZIONI DELLE PRESTAZIONI ACCESSORIE**

*L'Allegato riporta le condizioni che regolano le prestazioni accessorie.*

